



Bruxelles, 1° aprile 2016  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0014 (COD)**

---

---

**7154/16  
ADD 1**

**CODEC 313  
AGRI 138  
AGRIFIN 24  
AGRIORG 18**

#### **NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato speciale Agricoltura/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo ( <b>AL + D</b> ) = Dichiarazioni

---

#### **Dichiarazione della Commissione**

Per quanto concerne l'articolo 23, paragrafo 3, primo comma, del testo di compromesso che modifica l'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM), nella misura in cui esso riguarda il programma destinato alle scuole, la Commissione conferma che gli Stati membri nel definire le priorità di distribuzione dei prodotti non sono obbligati a rispettare una quota o percentuale minima per i prodotti di cui allo stesso comma.

#### **Dichiarazione dell'Ungheria**

In Ungheria sia il programma di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole che il programma "latte alle scuole" sono molto popolari e, grazie alla normativa attualmente in vigore, negli ultimi anni entrambi i programmi hanno registrato uno sviluppo sostanziale.

Nel corso di tutti i negoziati sulla fusione dei due programmi l'Ungheria ha sostenuto il ricorso a un criterio storico nella fissazione delle ripartizioni indicative per i due programmi, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi europei dei programmi e l'uso efficace delle risorse finanziarie.

La modifica del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio suddivide le risorse finanziarie fra gli Stati membri sostanzialmente sulla base del numero di bambini di età compresa fra 6 e 10 anni e tenendo conto delle differenze di sviluppo regionale. Solo nel programma "latte alle scuole" il criterio storico appare come terzo criterio.

L'Ungheria ribadisce pertanto l'importanza dell'applicazione dell'impiego storico delle risorse come criterio per la fissazione delle ripartizioni indicative, e in particolare delle ripartizioni definitive, per gli Stati membri nei due programmi.

### **Dichiarazione della Lituania**

La Lituania continua a mantenere la sua posizione e ritiene che le disposizioni di bilancio - in questo caso specifico approvazione del bilancio del regime di aiuti, trasferimenti fra gruppi di prodotti e criteri per la ripartizione degli aiuti fra gli Stati membri - debbano essere adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La Lituania è inoltre del parere che fondere i due programmi non comporti alcun valore aggiunto nell'ottica dell'efficacia, della semplificazione e della riduzione dell'onere amministrativo in quanto tali programmi sono diversi per natura, obiettivi iniziali, prodotti e canali di distribuzione.

Osserviamo anche che entrambi i programmi potrebbero proseguire efficacemente ai sensi dei regolamenti esistenti.

La Lituania ha tuttavia dato il suo accordo al compromesso globale raggiunto il 16 dicembre 2015 al fine di garantire la continuità dei programmi attuali e l'attuazione agevole dei loro principali obiettivi.

Tuttavia, la Lituania sottolinea che il ricorso all'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE non dovrebbe diventare un precedente e una pratica comune per l'adozione delle misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative in futuro.

## Dichiarazione di Germania, Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Polonia e Slovenia<sup>1</sup>

L'accordo delle delegazioni suddette sul compromesso globale raggiunto non pregiudica i procedimenti in corso nella causa C-113/14.

A norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca (articolo 43, paragrafo 3, del TFUE). Spetta pertanto esclusivamente al Consiglio stabilire dette norme.

Secondo le sentenze più recenti della Corte di giustizia europea (C-124/13, C-125/13), l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE può includere misure che non si limitino alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, a condizione che tali misure non implicino una scelta politica riservata al legislatore dell'Unione.

Le delegazioni suddette accolgono pertanto con favore il fatto che ora il compromesso globale - come richiesto dalle stesse - basi la ripartizione indicativa degli aiuti fra gli Stati membri sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

Le suddette delegazioni ritengono peraltro che l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE sia, in linea di principio, la base giuridica più adeguata anche per le norme sul trasferimento di fondi da un settore all'altro. Prendono atto tuttavia di opinioni divergenti in materia.

Le delegazioni in oggetto dichiarano che si deve operare una distinzione fra le basi giuridiche (articolo 43, paragrafi 2 e 3, del TFUE) per i progetti di normativa relativi alla politica agricola comune - e di conseguenza per le singole misure delle proposte in esame.

Le suddette delegazioni invitano pertanto il Consiglio e il Parlamento europeo a garantire che la scelta dell'articolo 43, paragrafo 2, o dell'articolo 43, paragrafo 3, come base giuridica sia oggetto di un esame approfondito e articolato per tutti i futuri progetti di normativa.

---

<sup>1</sup> La delegazione dei Paesi Bassi sostiene gli elementi della presente dichiarazione che riguardano la questione della base giuridica.